



COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

PROVINCIA DI BARI

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Cod. Fisc. 00827390725



Copia Deliberazione Giunta Comunale

N. 2 Del 05-01-2012

OGGETTO:	Atto di indirizzo per comportamenti anomali di un procuratore in giudizio di parte avversa.
-----------------	---

L'anno **duemiladodici**, il giorno **cinque** del mese di **gennaio** alle ore **09:15** con seguito nella sede Comunale, si è riunita la Giunta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato nelle persone dei signori:

Avv. Baccellieri Antonio	Sindaco	P
Prof. Loiacono Giuseppe	Vicesindaco	P
Sig. Giannone Vito Nicola	assessore	A
Rag. Rizzi Pasquale	assessore	A
Sig. Bellino Vito	assessore	P
Prof. Gigante Giacomo	assessore	A
Rag. Silletti Nicola	assessore	P

Assume la Presidenza il Avv. Baccellieri Antonio (Sindaco).

Assiste il Segretario Comunale DOTT. LOZZI ERNESTO

Parere di REGOLARITA' TECNICA
Favorevole , 04-01-012
Dott.ssa Campanella Maria Anna

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

-Che il Tribunale Civile di Bari- Sezione Distaccata di Rutigliano- con sentenza N. 52/2011, ha accolto la domanda proposta dal sig. B.A., avverso questa Amministrazione, per il riconoscimento dei danni riportati dal proprio ciclomotore,

a seguito di un incidente stradale verificatosi su una via cittadina, a causa di grosse buche presenti sul manto stradale;

-Che dalla lettura della sentenza, è stata riscontrata una condotta anomala tenuta dal legale di controparte, quale aver prodotto illegittimamente un atto, in dispregio dei termini perentori previsti per il deposito dal codice di procedura civile, senza la rituale produzione in giudizio, né averne fatto cenno in alcun verbale di causa;

-Che tali anomalie dettagliatamente descritte dal nostro procuratore in giudizio con nota prot. 3611 del 29.3.2011, venivano tra gli altri individuate quali validi motivi per l'impugnazione della sentenza;

-Che con nota prot. 4892 del 29 aprile successivo, si sottoponeva al nostro procuratore in giudizio, una valutazione in ordine alla opportuna segnalazione del comportamento anomalo tenuto dal suddetto legale, all'Ordine professionale di appartenenza;

-Che con nota prot. 8770 del 25.7.2011 il nostro legale rappresentava che, a suo avviso, nel comportamento de quo erano ravvisabili gli estremi della violazione dell'art. 6 del codice deontologico che sancisce il dovere di lealtà e correttezza nello svolgimento dell'attività professionale da parte dell'avvocato;

-Che, nelle more delle successive determinazioni in merito, con nota acclarata al protocollo generale dell'Ente il 21 ottobre u.s., il nostro legale ha trasmesso copia della nota dal medesimo depositata presso la cancelleria della sezione della Corte di Appello, dinanzi alla quale pende il giudizio di impugnativa della sentenza di primo grado, con cui si esponevano ulteriori gravissimi comportamenti posti in essere dal procuratore di controparte, passibili oltreché di denuncia al Competente Ordine Professionale, anche alla Procura della Repubblica, poiché costituenti falso in atto pubblico, in quanto l'art. 359 c.p., nel dettare la definizione di esercente servizi di pubblica necessità, menziona l'attività forense;

Vista la proposta di delibera n. 117/2011, sottoposta alla decisione della Giunta Comunale;

Vista la nota Prot. N. 13007/2011, con cui il Sindaco chiedeva al Segretario Comunale di acquisire ulteriori chiarimenti in merito alla questione;

Vista la nota in data 3.1.2012, in cui il legale, su espressa richiesta dell'Ente, in pari data, fa rilevare in merito alla esperibilità della querela di falso: “ *tuttavia personalmente propendo per il giudizio positivo poiché, diversamente opinando, non sussisterebbe alcun altro modo per far accertare tale falsità e ne deriverebbe il pregiudizio per l'esito del giudizio*”.

Ritenuto di fornire idonei indirizzi in ordine al comportamento da tenere sulla vicenda da parte di questa Amministrazione, ancorchè il reato perpetrato sia procedibile d'ufficio, in considerazione dell'espressa valutazione del legale dell'Ente;

Preso atto del parere favorevole, espresso ex art.49 del D.Lgs 267/2000, solo dal responsabile del servizio interessato, in quanto il provvedimento non ha implicanze finanziarie;

Ad unanimità di voti resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di richiamare le premesse per divenirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di autorizzare il legale rappresentante dell'ente a conferire specifico mandato al nostro procuratore in giudizio, all'avv. Maria Lanzellotto, affinché avvii ogni utile procedura atta a perseguire, dinanzi alla Procura della Repubblica ed all'Ordine professionale degli Avvocati, l'illecito comportamento tenuto dal ridetto procuratore in giudizio, ex art. 221, II c. c.p.c. .
- 3) Di dare atto che per detta ulteriore attività si farà riferimento agli stessi patti e condizioni applicati ai rapporti tuttora in essere con il legale, ai quali per brevità ci si riporta.

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Baccellieri Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO

N.

PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari il e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sannicandro di Bari, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. LOZZI ERNESTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari dal
al

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO